

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO

In base all'articolo 2545-quinquies cc l'unico vincolo è dato dal grado di patrimonializzazione

Coop, meno limiti su utili e riserve
Criteria più rigidi solo se in presenza di mutualità prevalente

DI BIANCA GANGALE*

Il nuovo articolo 2514 cc stabilisce la regola secondo cui le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il limite previsto per la distribuzione dei dividendi non si applica ai ristorni, che le cooperative a mutualità prevalente sono libere di attribuire anche oltre le percentuali sopra menzionate. Per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente i limiti sopra esposti non si applicano. La riforma stabilisce infatti un unico vincolo dato dal grado di patrimonializzazione della cooperativa: la distribuzione di utili è infatti subordinata all'esistenza di un rapporto minimo debt/equity. In particolare, si prevede che gli utili di bilancio possano essere distribuiti (nella percentuale massima fissata dallo statuto) solo se l'indebitamento della società non eccede un quarto del suo patrimonio (art 2545-quinquies, comma 2).

La cooperativa Alfa non realizza i requisiti della prevalenza di cui all'articolo 2512 del codice civile e dunque non gode delle agevolazioni fiscali riservate dalla riforma alle sole cooperative a mutualità prevalente.

Per questa cooperativa la distribuzione degli utili e l'assegnazione delle riserve è sottoposta alle stesse limitazioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente?

LA SOLUZIONE

La cooperativa Alfa può distribuire utili e assegnare riserve a prescindere dai limiti che la legge stabilisce per le sole cooperative a mutualità prevalente (articolo 2514 cc). L'unico vincolo è dato dal grado di patrimonializzazione della cooperativa: l'articolo 2545-quinquies, comma 2, stabilisce infatti che gli utili di bilancio possano essere distribuiti, nella percentuale massima fissata dallo statuto solo se l'indebitamento della società non eccede un quarto del suo patrimonio.

Il limite per la distribuzione degli utili si applica anche all'attribuzione delle riserve disponibili, sempre se consentita dallo statuto.

**UN CASO
AL GIORNO
98**

I criteri

Cooperative a mutualità prevalente	Cooperative a mutualità non prevalente
Divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato	Divieto di distribuire utili e di assegnare riserve se l'indebitamento della società eccede un quarto del suo patrimonio
Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi	Divieto di distribuire utili e di assegnare riserve oltre i limiti statuari
Divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori	

A tale limite normativo si accompagna un limite statutario: lo statuto deve infatti indicare la percentuale massima dei dividendi ripartibili tra i soci (art. 2545-quinquies, comma 1).

Il limite posto per la distribuzione degli utili vale anche per l'attribuzione ai soci delle riserve disponibili, se consentita dallo statuto. Questa, tuttavia, non può aver luogo in denaro, ma mediante l'emissione di strumenti finanziari o mediante l'aumento proporzionale del valore delle quote o delle azioni (art. 2545-quinquies, comma 3).

La scelta del legislatore di non introdurre ulteriori limiti alla distribuzione di dividendi (del tipo tetto massimo), secondo opzioni paventate durante i lavori della commissione Vietti, appare condivisibile. Del resto, si deve osservare che anche nelle legislazioni straniere, le tradizionali limitazioni alla distribuzione dei dividendi sono state progressivamente attenuate. In particola-

re, in Francia, il divieto è stato superato consentendo la corresponsione di interessi sul capitale (sostanzialmente equivalenti ai dividendi) purché in misura non superiore al rendimento medio dei titoli obbligazionari rilevabili sul mercato (loi 47/1775, art. 14, modificato dalla loi 92/643). Inoltre, si consente ora, senza limitazioni, il passaggio a capitale delle riserve disponibili (loi 47/1775, art. 16, modificato dalla loi 92/643) con aumento del valore nominale o con emissione delle quote gratuite (loi 47/1775, art. 16, modificato dal-

la loi 92/643) con la conseguenza che gli utili imputati a capitale saranno assegnati al socio in sede di recesso. Analoghe previsioni si rinvengono nella legislazione spagnola (ley 27/1999 art. 48 e ss.). In sede di riforma, pertanto, l'attribuzione ai soci del risultato di esercizio

nella parte che residua dopo l'accantonamento a riserva indivisibile non poteva essere messa in discussione, a pena di creare un sistema «anacronistico» e incoerente con la legislazione degli altri paesi europei. (riproduzione riservata)

** Fondazione Luca Pacioli*